

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE TERZA – CRISI – INSOLVENZA – PROCEDURE CONCURSUALI

riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati

Dott.ssa Emilia Salvatore

Presidente

Dott. Carlo Bianconi

Giudice Relatore Estensore

Dott.ssa Camilla Ovi

Giudice

all'esito dell'istruttoria;

sentito il Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della
procedura di liquidazione controllata, rubricato al **n.r.g. 9/2023 PU**;

nell'interesse di:

- [REDACTED] (c.f. [REDACTED]),
con sede i [REDACTED] in persona del l.r.p.t., con l'Avv.
Grazia Gambarini del Foro di Bologna;
- [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), nato a [REDACTED] e
residente a [REDACTED] con l'Avv. Grazia Gambarini
del Foro di Bologna;
- [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), nata a [REDACTED] e
residente a [REDACTED] con l'Avv. Grazia Gambarini
del Foro di Bologna.

ricorrenti in proprio

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Premessa e svolgimento del processo.

Con ricorso in proprio depositato in data 19.01.2023, i ricorrenti chiedevano aprirsi la liquidazione controllata in proprio.

Allegavano le relazioni dei tre distinti OCC nominati (Avv. Giulia Gasparini del Foro di Modena, OCC della società, Avv. Sandra Asprea, OCC di [REDACTED] [REDACTED] Avv. Gian Luca Bozzarelli, OCC di [REDACTED] e la documentazione rilevante, idonea (anche ai sensi dell'art. 39 CCII) a dimostrare la sussistenza dei presupposti della liquidazione, come *infra* si dirà.

Dagli artt. 40 e 41 CCI (richiamati, in quanto compatibili, dall'art. 270 comma 5 CCII), non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17): non si è quindi proceduto alla fissazione di udienza, non ravvisandosi la esistenza di potenziale contraddittori.

Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII.

Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 270, comma 1, CCII).

- Presupposti soggettivi.

La società ricorrente (e di riflesso i suoi soci) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, così che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII essa è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Per quanto concerne l'assenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'artt. 121, 2 CCII, premesso che la ricorrente è impresa commerciale, non risultano tuttavia superate le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII: dalla lettura dei bilanci degli ultimi anni, infatti, emerge come [REDACTED] abbia un attivo patrimoniale di circa € 75.000,00 costante negli ultimi tre anni, ricavi costantemente di molto inferiori rispetto la soglia di legge (e financo azzeratisi nell'esercizio 2021) e un'esposizione debitoria sempre di poco superiore ad € 350.000,00 (cfr al riguardo l'indagine svolta dall'OCC Gasparini a pag. 2 della relazione).

Ciò determina l'esenzione della società – e di riflesso dei suoi soci – dalla procedura maggiore.

Detto ciò, deve soggiungersi come, di converso, i ricorrenti non possano dirsi assoggettabili alla procedura esdebitatoria diretta di cui all'art. 283 CCII:

- non la società, essendo tale strumento riservato alle persone fisiche;
- non [REDACTED], il quale, oltre a percepire la pensione, di valore pari ad € 790,00 circa mensili, è proprietario, *inter alia*, di un immobile il cui valore stimato è pari a € 80.000,00;
- non infine [REDACTED] la quale, sebbene attualmente non sia percettrice di alcun reddito, è proprietaria di porzioni di immobili per un valore complessivo di € 45.000,00, oltre a rapporti bancari in essere.

In ogni caso, l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della società di persone, produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata, *ex art.270 c.1 e 256 CCII*: tale considerazione consente di superare il problema del necessario accesso di essi ad altra procedura esdebitatoria.

Sempre con riferimento al presupposto soggettivo, infine, si consideri che il CCII ha eliminato ogni necessità di vaglio in ordine alla "meritevolezza" dei debitori nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è

infatti rimandata al momento della futura ed eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2, CCII.

Non vi sono dunque elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura.

- **Presupposti oggettivi.**

La condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, sussiste con riferimento a tutti i ricorrenti.

Come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore della crisi nominato, [REDACTED] è gravata da debiti verso banche, fornitori, Erario per complessivi € 354.589,35.

La società, però, non è proprietaria di beni immobili e le attività complessive (beni mobili e immobilizzazioni) di cui dispone sono pari ad € 15.295,00.

Essa è quindi pacificamente insolvente.

Con riferimento ai soci:

- per quanto concerne il [REDACTED], egli percepisce il reddito mensile da pensione pari ad € 790; è inoltre proprietario di due beni immobili il cui valore stimato è di € 80.000,00, importo, come anticipato *supra*, integralmente assorbito dalla garanzia ipotecaria concessa alla banca; nell'immobile sono presenti beni di arredo di proprietà del [REDACTED], ma sono sostanzialmente privi di valore venale; dalla relazione del Gestore della crisi risulta inoltre che il [REDACTED] non è proprietario di significative liquidità, sebbene risulti titolare di rapporti bancari; tutto quanto precede rende chiara l'insolvenza del [REDACTED], alla luce dell'entità dei debiti societari, insostenibili dal socio, cui devono essere aggiunti i debiti personali;
- per quanto riguarda, la [REDACTED], vale ciò che si è appena detto per il [REDACTED], con l'ulteriore precisazione che la medesima non è percettrice di alcun reddito, né da pensione né da lavoro subordinato; ella dispone di quote di proprietà su beni immobili (3/6 di un appartamento sito a [REDACTED] e 1/4 di un appartamento sito a [REDACTED],

per un valore complessivo di € 45.000,00; negli immobili vi sono beni di arredo di proprietà del ricorrente, ma sono privi di valore venale; l'istante ha inoltre un'autovettura, il cui valore stimato è all'incirca di € 3.800,00; relativamente a tale bene è stata peraltro avanzata richiesta di esclusione dalla procedura di liquidazione in quanto necessaria all'assistenza della zia invalida (su cui si tornerà *infra*).

Ai debiti che fanno capo alla società ricorrente e ai soci illimitatamente responsabili devono essere ulteriormente aggiunti i costi della procedura di liquidazione controllata, indicati nel ricorso e nelle rispettive relazioni degli OCC, classificati come crediti prededucibili per un importo non ancora integralmente determinato, conformemente a quanto disposto dall'art.66 c.5 CCII.

È perciò del tutto evidente che i soggetti ricorrenti con le proprie sostanze non siano in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi tutti in condizione di sovraindebitamento: la procedura deve dunque essere aperta, come al dispositivo.

Scelta del Liquidatore.

Per quanto riguarda la scelta del liquidatore, non è opportuno confermare tutti e tre gli OCC nominati ai fini della redazione delle relazioni, per ragioni di economicità della procedura stessa, considerando inoltre i già rilevanti costi procedurali posti in prededuzione.

Si aggiunga inoltre che la nomina di un solo liquidatore appare anche conforme alla scelta della simultanea e cumulativa trattazione dei ricorsi di liquidazione controllata promossi dalla società e dai soci illimitatamente responsabili.

Si stima pertanto opportuno nominare quale Liquidatore della procedura l'Avv. Giulia Gasparini del Foro di Modena, in quanto OCC della società [REDACTED], soggetto principale.

Rimane fermo il principio di separazione delle masse attive e passive.

Considerazioni accessorie e finali.

La determinazione concreta della quota di reddito disponibile ai soggetti [REDACTED] e [REDACTED] deve essere demandata al nominando Giudice delegato.

Ciò perché:

- l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra quelle elencate di appannaggio del Collegio;
- l'art. 268 comma 4, lett. b) CCII fa riferimento al "giudice" e non al Tribunale;
- il provvedimento, come già quello di cui all'art. 46 l.f. in passato (oggi cfr. art. 146 CCII), è suscettibile di modifica e revisione al mutamento dei presupposti, caratteristica che mal si concilia con la stabilità di una sentenza collegiale, in materia concorsuale; senza considerare che le eventuali doglianze dell'interessato avverso tale decisione, secondo la interpretazione qui avversata, dovrebbero essere rivolte alla Corte d'appello, in sede di reclamo, ciò che pare oggettivamente incoerente e gravoso.

L'istanza avanzata dal [REDACTED] volta ad ottenere la autorizzazione ad abitare nell'immobile "sino alla definitiva vendita" non può essere accolta: il combinato disposto degli artt. 275, 216 comma 2 (ovvero comma 3 e 560 c.p.c.) e 147 CCII determina il potere/dovere del Liquidatore di ottenere il rilascio dell'immobile a far data dall'inizio delle operazioni liquidatorie relative al cespite suddetto.

L'istanza avanzata dalla [REDACTED] volta ad ottenere la esclusione dalla liquidazione dell'autovettura [REDACTED] non è accoglibile, quantomeno in questa sede: l'art. 270 comma 2, lett. e) CCII, infatti, consente tutt'al più l'utilizzo temporaneo di beni del patrimonio da liquidarsi per gravi e specifiche ragioni (non chiaramente dedotte e comunque non documentate allo stato); rimane salva la possibilità di rinunzia alla liquidazione del cespite, per eventuale diseconomicità di esso, a seguito di analisi da condursi a cura del Liquidatore

in sede di programma di liquidazione (in disparte il, problematico, mancato richiamo del comma 2 dell'art. 213 ad opera dell'art. 272 CCII); la questione meriterà in ogni caso approfondimento per il caso che l'utilizzo della autovettura sia considerato prodromico alla percezione di redditi da attività lavorativa, ovvero necessario all'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà sociale e umana (assistenza a persone disabili) che rendano eventualmente recessiva la tutela degli interessi creditori.

Quanto alla richiesta del [REDACTED] di "revocare" la cessione del quinto, deve ritenersi che la stessa costituisca effetto ineludibile della apertura del concorso, alla luce dei richiamati artt. 150 e 151 CCII, e dovendosi considerare applicabile altresì l'art. 144 CCII, nonostante la mancata previsione esplicita dell'art. 270 CCII (pena la radicale inefficienza del sistema concorsuale stesso).

Quanto alla durata prevista per la presente procedura, rammentato che il CCII non ribadisce la previsione di una pendenza "minima" quadriennale (di cui alla legge 3/2012 per la liquidazione del patrimonio), deve ritenersi che la stessa debba coincidere con il termine delle operazioni liquidatorie, momento dal quale sarà possibile richiedere la esdebitazione.

Per il caso che gli interessati percepiscano retribuzioni o introiti superiori a quanto necessario al dignitoso mantenimento – ipotesi allo stato non attuale – potrà farsi rimando a quanto stabilito da altro Ufficio (Tribunale di Verona 05.10.2022 Est. Pagliuca in www.dirittodellacrisi.it), essendo la motivazione colà adottata particolarmente convincente, dunque condivisibile: la indicazione di un termine triennale dalla apertura è oltretutto coerente con la previsione della futura esdebitazione.

Sul punto è utile soggiungere come il Collegio non condivida l'opinione, sostenuta "a prima lettura" da parte della Dottrina, che ritiene inapplicabile alla liquidazione controllata l'art. 142 comma 2 CCII (con riguardo ai beni

sopravvenuti), stante il mancato richiamo della predetta norma da parte dell'art. 270 comma 5 CCII.

E, infatti, tale lettura confliggerebbe irrimediabilmente, per contraddittorietà insanabile:

- con il dettato dell'art. 268 comma 4, lett. b), che, ha precisamente a riguardo a beni per definizione "futuri";
- con quanto previsto dall'art. 283 comma 1 CCII, che, pone una preclusione all'accesso alla esdebitazione del debitore (non) incapiente a chi sia in grado di offrire ai creditori utilità future, consentendo dunque loro l'accesso alla liquidazione controllata;
- con quanto dettato infine dall'art. 21 par. 3 della cd. Direttiva Insolvency, che, consentendo la prosecuzione delle operazioni liquidatorie *post* esdebitazione con riferimento al patrimonio presente alla data di scadenza del termine di esdebitazione, implicitamente prevede l'esclusione della liquidazione dell'attivo sopravvenuto a tale data (che, ove non vi fosse esdebitazione, sarebbe quindi attratto alla massa liquidabile).

Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei ricorrenti

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

dichiara l'apertura della liquidazione controllata di:

- [REDACTED] di [REDACTED] (c.f. [REDACTED]),
con sede in [REDACTED]
- [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), nato a [REDACTED] e
residente a [REDACTED];

-

residente a

nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;

nomina quale Liquidatore l'Avv. Giulia Gasparini del Foro di Modena;

autorizza sin da ora la stessa, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina ai debitori il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;

ordina ai debitori ed agli eventuali terzi, salvo quanto sopra, di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;

dispone che il Liquidatore:

- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito *internet* del Tribunale di Modena nella apposita area; l'esecuzione del

suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;

- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico; provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore; rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;

- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;

- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2022) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

- trasmetta, indicativamente due mesi prima del termine delle operazioni di liquidazione, e in ogni caso prima del decorso di tre anni dall'apertura (salvo

quanto detto in parte motiva), ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione; prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine come sopra calcolato, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda la Cancelleria per la comunicazione ai debitori (presso il Legale), al Liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08.2.2023

IL GIUDICE RELATORE

Dott. Carlo Bianconi

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Emilia Salvatore